

R
19

REPUBBLICA ITALIANA



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE 5^a PENALE

Composta dai Magistrati:

Dr. Antonio NOVA

Presidente rel.

Dr.ssa Micaela CURAMI

Consigliere

Dr.ssa Maria Carla ROSSI

Consigliere

deliberando in Camera di Consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], elett. dom. presso Avv. Nicola Canestrini in Rovereto, P.za Podestà, 10.

FATTO

In data 6-8-2016 [REDACTED] fu arrestato a fini estradizionali dagli agenti della Squadra Mobile di Lecco in quanto risultava ricercato in campo internazionale, perchè

SN

colpito da un mandato di cattura emesso il 3-6-2009 dal Tribunale di Teheran per corruzione.

L'emissione del provvedimento restrittivo straniero era stata determinata dal ritenuto coinvolgimento dell'istante nel reato ascrittogli, essendo stato accusato di aver percepito una tangente di 4 miliardi di Rial per aver corrotto i partecipanti ad un'asta.

L'arresto veniva convalidato dal Presidente della Sezione Feriale della Corte d'Appello di Milano con ordinanza del 9-8-2016. Contestualmente veniva disposta a carico dell'estraddando la misura coercitiva della custodia in carcere.

Con successiva ordinanza dell'11-8-2016 la Sezione Feriale della Corte d'Appello revocava la misura cautelare e disponeva la scarcerazione del [REDACTED]

Nella motivazione del provvedimento la Corte chiariva che la revoca del provvedimento cautelare era stata disposta in quanto era stato riconosciuto all'estraddando lo *status* di rifugiato politico dalla Gran Bretagna.

Successivamente la procedura veniva archiviata dalla Corte d'Appello con provvedimento del 4-11-2016.

Ritenendo di non aver dato luogo per dolo o colpa grave all'instaurazione e al mantenimento della custodia in carcere, l'istante si duole della carcerazione ingiustamente sofferta e dei danni - morali e patrimoniali - subiti a causa di essa e ne chiede il ristoro, ai sensi degli artt. 314 e segg. c.p.p., nella misura di euro 50.000,00.

Il Procuratore Generale in sede con la requisitoria scritta in atti, ha chiesto l'accoglimento della domanda, non ravvisando nella condotta del ricorrente elementi di colpa grave.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avvocatura dello Stato,

con la memoria in atti ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'istanza, sia liquidata una somma inferiore a quella richiesta.

All'esito dell'odierna udienza camerale il P.G. e la difesa hanno concluso come da verbale. L'Avvocatura dello Stato non si è presentata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che l'istanza sia fondata e debba essere accolta, non ravvisandosi nella condotta del ricorrente estremi di dolo o colpa grave.

L'applicabilità dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione alla restrizione della libertà disposta a fini estradizionali è espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. IV, 12-12-2008, n. 2678).

Il procedimento di estradizione non aveva accertato alcun fatto che dimostrava un comportamento doloso o colposo da parte del [REDACTED] tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli dall'Autorità Giudiziaria straniera.

L'estradando era stato arrestato in base all'emissione di un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Teheran e inserito nell'archivio Interpol, sicchè l'arresto era avvenuto in modo del tutto legittimo da parte della Polizia italiana.

La successiva scarcerazione era stata disposta il giorno stesso in cui la Corte d'Appello aveva ricevuto dal Ministero

della Giustizia la documentazione che attestava lo *status* di rifugiato politico dell'extradando. Profilandosi una causa ostativa all'estradizione, la misura cautelare era stata immediatamente revocata.

Il [REDACTED] aveva ottenuto l'asilo politico in Gran Bretagna il 29-4-2010 e quindi la causa ostativa all'estradizione, benchè non conosciuta dall'Autorità italiana di polizia, preesisteva all'arresto dell'extradando in Italia.

Per le ragioni che precedono, ritiene la Corte di dover affermare il diritto del richiedente alla riparazione per ingiusta detenzione.

Non può essere liquidata la somma esorbitante richiesta dall'istante.

Per la determinazione del *quantum* di ristoro da riconoscere al ricorrente occorre tener presente che nella fattispecie in esame non si tratta di risarcire un danno, non essendovi stato alcun comportamento illecito da parte della P.A., bensì solo di ristorarlo equitativamente secondo parametri elastici, variabili da caso a caso.

Ritiene la Corte che la liquidazione della somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione debba essere effettuata con riferimento al criterio aritmetico indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 14-6-2001, n. 24287.

Nella determinazione dell'indennizzo occorre quindi fare riferimento al parametro costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, 2° comma, c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.

Si deve anche considerare che la somma risultante dall'applicazione del criterio aritmetico stabilito dalla S.C. con la predetta sentenza delle Sezioni Unite può essere

incrementata o diminuita secondo le peculiarità del caso specifico.

Ebbene, considerando che il ricorrente non ha dimostrato concretamente alcun pregiudizio materiale patito, pare equo liquidare in via equitativa e discrezionale per i sei giorni di detenzione ingiustamente subita la somma complessiva di euro 3.000,00 per i pregiudizi morali, personali, familiari e di immagine subiti, così aumentato l'importo derivante dal calcolo aritmetico per il presumibile impatto emotivo causato dall'arresto e dal timore di essere ricondotto nel Paese dal quale l'istante si era allontanato per motivi politici.

Non ritiene la Corte che debba essere valutato anche il ricovero in Ospedale avvenuto al momento dell'arresto, posto che il trattamento sanitario era stato determinato dal comportamento del [REDACTED] che aveva consapevolmente e volontariamente ingerito una dose massiccia di un farmaco.

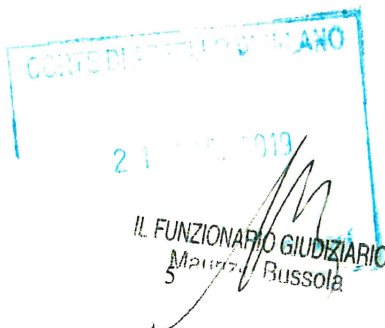
Sussistono giusti motivi per compensare le spese legali tra le parti, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza (del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'an e del ricorrente sul quantum).

p. q. m.

La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'istanza in oggetto, liquida a [REDACTED] la somma di euro 3.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.

Compensa le spese legali tra le parti.

Milano, 20-2-2019.



IL PRESIDENTE est.
(Dr. Antonio Nova)